



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA
GRANDE ITALIA

PIAZZA DEI CADUTI - PALAZZO GIANNANTONIO - TEL 0835.585.711 FAX 0835.581.208
P. I. 00116240771 C.F. 81001230770 - WEB SITE: WWW.COMUNEPISTICCI.MT.IT

Allegato B



***CAPITOLATO D'ONERI
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
INERENTE LA GESTIONE DELL'
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE:
CAMPI DA TENNIS DI PISTICCI E LOCALI
ANNESSI***

Settembre 2021

Indice:

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	
Articolo 2 – STRUTTURA DELL'IMPIANTO.....	
Articolo 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE.....	
Articolo 4 - CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE.....	
Articolo 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	
Articolo 6 - MODALITÀ ED UTILIZZO DELL'IMPIANTO.....	
Articolo 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	
Articolo 8 – CORRISPETTIVO - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE.....	
Articolo 9 - TARIFFE	
Articolo 10 – MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA.....	
Articolo 11 - DANNEGGIAMENTI E RIPRISTINO A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	
Articolo 12 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	
Articolo 13 – FERMO IMPIANTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.....	
Articolo 14 – INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO	
Articolo 15 - CONTROLLI	
Articolo 16 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI ASSICURATIVI	
Articolo 17 – OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	
Articolo 18 - SICUREZZA	
Articolo 19 - SPAZI PUBBLICITARI	
Articolo 20 - PERSONALE	
Articolo 21 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO	
Articolo 22 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI	
Articolo 23 - ESECUZIONE D'UFFICIO	
Articolo 24 – MANUALE DI AUTOCONTROLLO – TUTELA DELLA SICUREZZA	
Articolo 25 – NORME ANTICOVID	
Articolo 26 – PENALITÀ	
Articolo 27 – DOMICILIO E RESPONSABILITA'.....	
Articolo 28 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	
Articolo 29 – AGGIUDICAZIONE - STIPULA DEL CONTRATTO	
Articolo 30 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUB CONCESSIONE	
Articolo 31 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	
Articolo 32 – RECESSO	
Articolo 33 – ONERI E SPESE	
Articolo 34 – CONTROVERSIE	
Articolo 35 – TRACCIABILITA'.....	
Articolo 36 – RISERVATEZZA DEI DATI	
Articolo 37 – RINVIO	

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda la gestione funzionale dei campi da tennis e servizi annessi, ad uso pubblico, siti in località PISTICCI – Via Madonna delle Grazie, per lo svolgimento della pratica dello sport tennistico agonistico, dilettantistico, professionistico e amatoriale nonché per lo svolgimento di manifestazioni ed attività sportive che favoriscono l'aggregazione e la solidarietà collettiva.

Per gestione funzionale dell'impianto sportivo si intende la gestione complessiva dell'impianto sportivo intesa come gestione di tutte le attività sportive, amministrative, tecniche, economiche e produttive necessarie per la conduzione dell'impianto così come meglio specificato nei successivi articoli.

La gestione dell'impianto comprende, in via esemplificativa:

- apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell'impianto nella sua complessità. Sorveglianza dell'impianto durante le attività, custodia dei beni ed attrezzature, controllo e gestione degli ingressi e delle aree riservate;
- la programmazione, organizzazione e coordinamento dell'attività sportiva compresa l'attività didattica non agonistica e agonistica;
- la promozione dell'impianto e dell'attività;
- il corretto e costante funzionamento e relativa sicurezza della struttura pressostatica (campo coperto)
- la conduzione impianto di riscaldamento (per campo coperto);
- la pulizia giornaliera dell'intero complesso dato in gestione;
- il pagamento utenze
- la manutenzione ordinaria riferita al servizio di gestione nella sua totalità che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità al fine di conservare l'impianto, in ogni sua componente, nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e del personale ed il decoro;
- la cura e manutenzione ordinaria delle aree verdi;
- la direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- l'attivazione e/o voltura contratti utenze
- l'attività di segreteria
- l'osservanza, per tutta la vigenza del contratto, della normativa vigente in materia di sicurezza (DM 18.03.1996, DM 06.06.2005, D.lgs 81/2008, D.lvo 106/2009) sia in materia di prevenzione incendi, di primo soccorso, e di emergenza in generale.

Tutte le attività richieste dal presente capitolato dovranno essere effettuate dal Concessionario con propria organizzazione, mezzi e personale nel rispetto delle normative vigenti.

E' vietata ogni forma di utilizzazione dell'impianto diversa da quella prevista nel presente capitolato o la modifica di destinazione d'uso degli spazi presenti nel complesso sportivo salvo che non vengano impiegati per attività che rientrano in quelle consentite dal presente capitolato.

ARTICOLO 2 - STRUTTURA DELL'IMPIANTO

Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è quello descritto in pianta planimetrica parte integrante e sostanziale del presente capitolato, all.B, nonché impianti ,arredi e attrezzature facenti parti del complesso sportivo.

L'attuale consistenza del complesso sportivo risulta come di seguito indicato:

- n.1 campo da tennis scoperto regolamentare in terra battuta.
- n.1 campo da tennis coperto con struttura geodetica regolamentare in terra battuta.
- n.1 manufatto metallico prefabbricato adibito a palestra avente dimensioni pari a 4,80 x 14,00 mq. e superficie pari a 67,20 mq
- n.1 manufatto metallico prefabbricato adibito a servizi igienici avente dimensioni pari a 6,10 x 8,10 mq e superficie pari a 49,41 mq.

- n.1 manufatto in legno adibito a segreteria avente dimensioni pari a 3,90 x 3,80 mq e superficie pari a 14,82 mq.
- n.1 manufatto in legno adibito a “Club House” avente superficie pari a 51,52 mq.
- n.1 piscina avente dimensioni pari a 9,00 x20,00 mq e superficie pari a 180,00 mq.
- n.1 manufatto in legno adibito a punto ristoro avente dimensioni pari a 5,60 x 2,50 mq e superficie pari a 14,00 mq.
- n.1 manufatto metallico prefabbricato adibito a servizio igienico avente dimensioni pari a 2,00 x 3,15 e superficie pari a 6,30 mq.
- n.1 manufatto metallico prefabbricato adibito a deposito attrezzi avente dimensioni pari a 1,50 x 2,00 e superficie pari a 3,00 mq.
- n.1 campo da bocce/calciotto;
- spazio verde.

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dei beni ed il loro stato saranno fatti risultare da un apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza della concessione e nei casi di risoluzione anticipata del contratto per risoluzione, rescissione o revoca della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'impianto rispetto alla situazione esistente al momento della consegna.

Sarà a carico del gestore uscente la chiusura delle utenze e la cessazione dei relativi contratti di allacciamento

Per la conoscenza dell'Impianto, delle caratteristiche dimensionali e qualitativo - tipologiche degli spazi e degli impianti da gestire e mantenere, con riferimento anche alle attività con essi compatibili, i soggetti che parteciperanno alla procedura per l'affidamento di cui trattasi dovranno prendere obbligatoriamente visione della documentazione e degli elaborati tecnici conservati presso l'Ufficio Tecnico sito in Piazza Umberto I. Presso lo stesso Ufficio è depositato apposito Registro, sul quale dovrà apporre la propria firma il legale rappresentante dell'associazione sportiva o suo delegato, a titolo di presa visione dei suddetti elaborati (planimetrie ed elaborati tecnici e dell'impianto oggetto della presente procedura).

Per Informazioni

Sugli aspetti tecnici dell'impianto sportivo e presa visione delle planimetrie, contattare:

Ufficio Tecnico – Geom. Michele Viggiani – Tel. 0835.587324 mail: m.viggiani@comunedipisticci.it

Sulle procedure di partecipazione alla gara rivolgersi alla Dott.ssa Adele Esposito – Tel 0835.585718 mail: a.esposito@comunedipisticci.it

Codice CPV: 92600000-7. Servizi sportivi - 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi.

L'affidamento avverrà, in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., a mezzo procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione ai criteri e punteggi specificati nella relazione tecnica.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di anni nove, salvo disdetta delle parti da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza.

Le eventuali opere e gli interventi eseguiti resteranno di proprietà del Comune di Pisticci.

La decorrenza avrà luogo previa dichiarazione della piena efficacia dell'aggiudicazione definitiva e previa osservanza dei termini della clausola dello stand-still di cui all'art. 32 comma 9 del codice dei contratti (data presumibile di inizio - decorrenza presumibile, fatta salva la tempistica di gara, Gennaio 2022).

Rinnovo

La S.A. si riserva la facoltà di rinnovare " ex art.35 comma 4 del codice dei contratti per ulteriori anni uno il contratto con l'aggiudicatario agli stessi patti e condizioni. Il ricorso a tale opzione sarà esercitato dalla S.A. comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 gg prima della scadenza del contratto originario.

Proroga

Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali ex art. 106 comma 11 con atto dell'organo competente in caso di motivato prolungamento dei tempi relativi all'espletamento delle procedure di gara senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.

La stipula del contratto dovrà avvenire nel rispetto dei tempi indicato dall'art.32 comma 8 del codice dei contratti. Qualora entro i termini sopraindicati, l'aggiudicatario non addivenisse per qualsiasi motivo, alla stipula del contratto o non desse inizio al servizio il comune resta immediatamente libero di procedere ad affidare a nuovo soggetto il servizio de quo a tutto danno, rischio e spese dell'aggiudicatario inadempiente.

ARTICOLO 4 – CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

L'affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e la gestione non ha caratteristiche imprenditoriali. L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario. All'atto della presa in gestione dell'impianto sportivo verrà redatto apposito verbale di consegna.

Il concessionario dovrà provvedere ad intestare a proprio nome tutti i contratti relativi alla fornitura delle utenze e a pagare regolarmente le aziende erogatrici. Le utenze relative ai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento dovranno essere volturate a favore del concessionario entro giorni 15 dalla firma della convenzione.

Il concessionario è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla revoca della concessione. Il concessionario provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull'impianto.

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi, mediante l'organizzazione del concessionario e a suo rischio. Il concessionario è l'unico responsabile nei confronti dell'A.C. nell'ambito della gestione e funzionamento dell'impianto.

Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative, sanitarie, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato e le normative vigenti contemplano.

Il gestore è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del capitolato.

Locali e attrezzature

Il Comune mette a disposizione della ditta appaltatrice esclusivamente i campi gioco, i locali e gli impianti tecnologici.

E' onere dell'appaltatore la fornitura di reti, fari e degli arredi che ritiene opportuno acquistare per l'espletamento delle attività sportive e connesse (es. per la manutenzione del verde).

I locali e il materiale messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.

La ditta appaltatrice ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per tutta la durata del contratto. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del concessionario.

Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere tenuti in perfetto stato di pulizia da parte del gestore dell'impianto alla quale competerà pure il puntuale rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza sul lavoro.

Il concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati ed in dotazione, che reputa necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario, al termine della concessione, potrà asportare le attrezzature, gli arredi movibili ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto senza arrecare alcun danno all'immobile.

Documentazione da tenere presso la sede dell'impianto

Il concessionario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione:

- ✓ nominativo del referente dell'impianto e recapito telefonico;
- ✓ planimetria dell'impianto ed relativi elaborati aggiornati;
- ✓ Piano sicurezza ex D.lvo 81/2008;

Documentazione da trasmettere al Comune

Il concessionario ha l'obbligo di presentare entro il 30/12 di ogni anno, all'ufficio sport del Comune, una relazione tecnica sullo stato della manutenzione generale dell'impianto nella quale dovranno essere indicate, in riferimento all'anno precedente:

- ✓ le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti;
- ✓ la rilevazione annuale dei consumi delle utenze: acqua; energia elettrica; gas metano;
- ✓ tutte le spese di consumo che hanno carattere di ricorrenza (prodotti di pulizia, sanificazione manutenzione ordinaria, pulizia aree verdi, ecc.).

Ogni anno, entro il 30/12 il gestore dovrà inoltre fornire al Comune una relazione sull'andamento delle attività che si sono svolte nell'impianto nell'anno precedente.

In particolare dovrà fornire i dati mensili a:

- ✓ orari di apertura;
- ✓ dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza e attività;

Il concessionario ha l'obbligo di presentare con cadenza annuale (entro il 10 del mese di gennaio successivo all'anno di riferimento) la situazione contabile analitica della gestione dell'impianto (entrate ed uscite).

Regolamento di utilizzo dell'impianto

Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre il regolamento interno per il corretto utilizzo dell'impianto. Il regolamento dovrà essere, prima della sua pubblicazione, preventivamente comunicato al Comune per essere condiviso. Deve essere affisso nella bacheca all'interno della struttura e in altri posti ben visibili ai frequentatori.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ ED UTILIZZO DELL'IMPIANTO.

Il gestore farà uso dell'impianto sportivo e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità. L'impianto non potrà essere usato se non per gli scopi evidenziati nel presente capitolato nel rispetto scrupoloso della normativa vigente ed in particolare del regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi.

Il gestore dovrà curare l'uso pubblico della struttura, secondo le norme previste dal presente capitolato, garantendo l'utilizzo da parte della generalità dei cittadini nonché, per quanto possibile, di altre società ed associazioni sportive al fine di diffondere la conoscenza della pratica tennistica e sportiva sia essa agonistica, dilettantistica, professionistica che amatoriale.

L'organizzazione delle eventuali attività accessorie sono ammesse nel rispetto delle normative in vigore e deve rispondere oltre che al principio di buon andamento e parzialità, ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Distributori automatici.

L'appaltatore ha facoltà di installare o far distributori automatici di alimenti e bevande. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere acquisite direttamente dal gestore o da coloro che gestiscono in proprio l'attività accessoria. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso prioritariamente per la specifica attività sportiva (tennis). Sono consentite attività ricreative collaterali salvo espresse esclusioni sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

I campi da tennis dovranno essere fruibili dalla generalità dei cittadini e da altre società ed associazioni sportive. E' fatto divieto al concessionario di favorire o impedire l'ingresso al pubblico con proprie scelte discrezionali. Ogni diniego dovrà essere preventivamente concordato con l'A.C. sulla base di gravi motivazioni.

Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di porre in essere un programma di idonee iniziative che prevedono il migliore e più ampio utilizzo della struttura da presentare all'Amministrazione per l'approvazione. L'attività deve essere programmata in modo tale da garantire:

- A. scuola/ corsi di tennis per bambini /ragazzi /adulti
- B. tennis libero;
- C. tennis agonistico: tutta l'attività agonistica dovrà essere organizzata nel rispetto delle norme dettate in materia dalla FIT.
- D. affitto di campi da parte di società e/o associazioni iscritte alla FIT per l'espletamento dell'attività sportiva (tennis) per allenamenti - amatoriale ed agonistica. Priorità dovrà essere data a quelle associazioni/società sportive che promuovono l'attività sportiva dei propri atleti di interesse Nazionale.

Nello specifico il gestore ha l'obbligo:

1. di partecipare alle competizioni a squadra gestite dalla FIT regionale;
2. di attivare corsi di avviamento al tennis per adulti, ragazzi e bambini.
3. di garantire un periodo di apertura minimo di 12 mesi con orario di apertura minimo di 6 ore giornaliere per sei giorni a settimana.

E' consentita a discrezione del Concessionario, l'apertura dell'impianto per un maggior numero ore giornaliere, mentre il calendario e l'orario minimo di apertura della struttura potrà essere ridotto solo dall'Amministrazione Comunale su richiesta del Concessionario e a fronte di motivate e serie considerazioni di efficienza e di organizzazione del servizio.

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente l'impianto per manifestazioni sportive e non nei limiti delle 10 giornate annue (*da intendersi anno solare e la frazione di giornata è da intendersi equiparata all'intera giornata*). A tale scopo dovrà essere dato al Concessionario un preavviso di almeno 7 gg. fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti da quest'ultimo per l'utilizzo proprio o di terzi.

L'utilizzo della struttura da parte dell'Ente per un numero superiore alle 10 giornate sarà assoggettato al pagamento delle tariffe scontate del 60%.

Per l'utilizzo previsto dal presente punto il gestore dovrà garantire tutti gli interventi di pulizia, manutenzione, e vigilanza durante le ore di funzionamento e comunque fino a chiusura impianto.

Il concessionario si impegna ad accogliere le richieste d'uso avanzate da altri organismi sportivi, purché compatibili con le prescrizioni di cui sopra e con la generale programmazione delle attività.

Il Concessionario entro 30gg dall'inizio dell'attività comunicherà al Comune il programma annuale definitivo di utilizzo, completo di corsi, saggi e/o gare e manifestazioni varie.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'impianto, gli apparati tecnici e le attrezzature vengono consegnate in perfetto stato ed a norma di legge. Il Concessionario dichiara di aver preso visione dell'impianto sportivo nel suo complesso e dichiara di aver preso atto della condizione generale e specifica di ogni sua parte.

Si obbliga e si impegna a gestire la struttura, gli impianti, le pertinenze e gli arredi di proprietà comunale in dotazione ad essa, conservando la destinazione per le quali sono stati realizzati, assumendosi gli oneri della manutenzione ordinaria, della custodia e della pulizia, necessari a garantire la massima efficienza, sicurezza e funzionalità della medesima.

La gestione è svolta con proprio capitale, personale e mezzi.

In particolare la gestione in concessione comporterà l'assunzione dei seguenti obblighi:

1. affiliazione alla FIT. Copia del decreto di affiliazione deve essere consegnato al momento di stipula contratto pena la decadenza aggiudicazione.
2. Osservanza di tutte le norme, leggi, regolamenti, ordinanze relative alla gestione dell'impianto;
3. Rispetto delle norme antinfortunistiche, igienico sanitarie e adozione degli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare a qualsiasi titolo con gli stessi. Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.03.1996 e smi "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", il Concessionario che gestisce l'impianto sportivo è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Spetta al concessionario soddisfare le prescrizioni del D.lvo 81/08 e smi ed effettuare le verifiche periodiche e di agibilità e sicurezza impianti, compresa quella della messa a terra degli stessi;
4. ottemperanza agli obblighi delle disposizioni in materia dell'utilizzo dei defibrillatori previste dal decreto 24.4.2013 (denominato decreto Balduzzi) mediante la dotazione di un defibrillatore sin dall'inizio dell'attività con relativo personale abilitato all'utilizzo di tale strumento sempre presente durante le ore di attività dell'impianto;
5. piena osservanza di tutte le norme attualmente in vigore per l'espletamento delle attività sportive emanate a seguito del covid 19 e di quelle emanande;
6. acquisizione del certificato di omologazione dei campi e successivi rinnovi;
7. Fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni previsto dalle normative vigenti;
8. Apertura, chiusura, guardiania, conduzione dell'impianto, controllo e gestione degli ingressi e delle aree riservate a particolari categorie mediante l'impiego di proprio idoneo personale. Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati;
9. Custodia dell'impianto, delle attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, applicando tutte le misure e gli accorgimenti necessari rivolti ad evitare incidenti, danni, infortuni e rischi sia per i praticanti le attività sportive che per il pubblico che alle stesse viene ammesso ad assistere;
10. Allestimento dei campi da gioco, rigature secondo le necessità degli utenti, particolarmente in occasione di gare o manifestazioni sportive;
11. Ordinaria manutenzione di cui al successivo art.9.
12. Applicazione e riscossione delle tariffe relative all'utilizzo dell'impianto di cui al successivo art.8;
13. Impedire che sull'impianto si costituiscano servitù o situazioni di fatto lesive della piena e libera proprietà del Comune;
14. Voltura contratti utenze ed assunzione degli oneri relativi ai consumi di energia elettrica e riscaldamento fornitura acqua, telefono nonché qualsiasi altra utenza con conseguente stipula di contratti con i relativi Enti fornitori;
15. TARSU;
16. Possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie per la conduzione dell'impianto;
17. rispettare le eventuali prescrizioni impartite dalla commissione tecnica provinciale e/o comunale di vigilanza sui locali di pubblici spettacoli;
18. Segnalazione in tempo utile alle società interessate di eventuali sospensioni delle attività causate da ragioni tecniche (guasto impianti);

19. Vigilanza sul comportamento dei frequentatori dell'impianto facendo loro osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione di locali, spazi, attrezzi, spogliatoi, servizi e suppellettili in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a quant'altro di proprietà del comune;
20. segnalazione tempestiva della necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria;
21. pulizia quotidiana e disinfezione (inclusa la pavimentazione), nelle ore non aperte all'utenza, di tutti i locali, spogliatoi, servizi igienici, degli armadietti porta indumenti e di tutte quelle parti che possono arrecare infezione di vario genere. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi;
22. garantire la pulizia delle zone a verde pertinenziali, taglio dell'erba e la relativa manutenzione ed irrigazione dei tappeti erbosi dell'area scoperta adiacente ai campi con valorizzazione della stessa area con modalità non contrastanti con l'uso degli spazi coperti;
23. pulizia dell'area antistante l'entrata all'impianto;
24. operazioni di sgombero neve quando necessario;
25. rispetto rigoroso di quanto dettato in materia dalla FIT, della direttiva sull'erogazione dei servizi pubblici;
26. informativa a tutti i competenti organi (Questura, Carabinieri ecc.) in ogni caso di utilizzazione dell'impianto per manifestazioni sportive e non con richiesta del relativo servizio d'ordine;
27. garantire il servizio di biglietteria anche on line e di relative prenotazioni. Il gestore ha l'obbligo di annotare gli accessi giornalieri all'impianto e di trasmetterli trimestralmente, anche in formato elettronico, al Comune, disaggregati per le singole fasce di utenza;
28. tenuta della contabilità delle entrate e delle spese che dovranno essere rendicontate ogni anno entro il 31 dicembre;
29. tenere costantemente presso il locale adibito a reception, a disposizione del pubblico e dell'A.C., il libro reclami, vidimato dal competente ufficio comunale;
30. garantire una ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno dei campi;
31. attivazione a proprie cure e spese di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso;
32. comunicazione della nomina del responsabile dell'impianto (direzione) nonché del delegato ai rapporti con l'A.C.;
33. garantire un elevato standard di tutti i servizi in particolare:
 - temperatura degli ambienti (spogliatoi/aree annesse) tra i 18°C e 22 °C;
 - erogazione acqua calda per uso personale nei servizi igienici e docce;

Struttura pressostatica (pallone)

E' onere del gestore la corretta manutenzione della struttura pressostatica che ricopre uno dei campi affidati, in particolare è in capo al gestore:

- ✓ la verifica della tenuta dei punti di ancoraggio, su tutto il perimetro del pallone, con sostituzione o serraggio di parti difettate;
- ✓ la verifica della tenuta della porta di ingresso e di sicurezza con verifiche del maniglione anti panico e dei relativi serraggi;
- ✓ la verifica periodica del funzionamento della lampada di emergenza e dell'impianto luci con sostituzione delle lampade e dei proiettori;
- ✓ la verifica del quadro elettrico con particolare attenzione al differenziale;
- ✓ il controllo dei gruppi di montaggio, pulizia ventilatori, sostituzione filtri e cinghie di tenuta;
- ✓ il controllo annuale del bruciatore attraverso ditta specializzata;
- ✓ i costi del gasolio e dell'Energia Elettrica;
- ✓ tutto quant'altro necessita per la manutenzione ordinaria del pallone secondo le prescrizioni tecniche della ditta fornitrice;

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo stimato della concessione ammonta ad € 32.840,00 all'anno (al netto dell'Iva), determinato sulla base degli incassi presunti derivanti dalla gestione dell'impianto, oltre al contributo del Comune per consentire al Concessionario il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 165 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il corrispettivo del servizio sarà costituito "nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo".

Tuttavia, considerato:

- che il bacino di utenza dell'impianto in questione è piuttosto ristretto;
- che l'Amministrazione Comunale conferisce ai servizi sportivi anche una funzione sociale e pertanto di interesse pubblico, e che intende garantire il funzionamento di un impianto di tennis a prezzi accessibili,
- che la durata della concessione, molto limitata, non consente al Concessionario di effettuare alcun investimento per migliorare la struttura, né di consolidare il rapporto con l'utenza;
- che il Concessionario dovrà intestarsi le utenze di energia elettrica, acqua, riscaldamento;

L'Amministrazione Comunale concede l'impianto sportivo a canone zero assegnando al concessionario un contributo annuale di € 6.500,00 oltre iva, al fine di consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. In sede di offerta, il concorrente dovrà praticare un ribasso percentuale su detto importo.

Con il corrispettivo, al quale si sommano tutte le entrate, si intendono interamente compensati dall'A.C. al gestore tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. Il corrispettivo sarà liquidato semestralmente a presentazione di regolare richiesta.

All'appaltatore, ad integrazione del corrispettivo, spetta il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe relative alle attività erogate di cui all'art.8 del capitolato nonché tutte le entrate relative ad eventuali distributori automatici e alla pubblicità commerciale effettuata all'interno e all'esterno dell'impianto nel rispetto di quanto stabilito all'art. 8 del presente capitolato.

ARTICOLO 9 – TARIFFE

Spettano al gestore dell'impianto le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe/giorno come stabilito annualmente da Delibera di Giunta Comunale. Le stesse saranno introitate dal gestore quale corrispettivo a misura a copertura delle spese di gestione.

In caso di mancato incasso o di riduzione dello stesso nulla può essere chiesto al Comune per il mancato e/o la riduzione dell'introito preventivato.

L'appaltatore non può chiedere tariffe superiori a quelle stabilite dalla Giunta Municipale.

Spetta al soggetto appaltatore indicare ben in vista, all'esterno dell'impianto, le tariffe applicate ed eventuali convenzioni applicabili. Qualora, al di fuori dei casi contemplati dal presente capitolato, per qualsiasi ragione l'impianto dovesse restare chiuso nulla è dovuto al concessionario per mancato incasso da tariffe.

ARTICOLO 10 – MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA

La manutenzione ordinaria, comprende gli interventi necessari per il raggiungimento, il mantenimento ed il ripristino di un idoneo standard di uso degli spazi e delle attrezzature per lo svolgimento delle varie attività e di benessere (igiene, sicurezza, illuminazione, ventilazione, riscaldamento, ecc.).

La manutenzione ordinaria comprende quelle operazioni periodiche (giornaliere, settimanali, mensili, semestrali ed annuali) necessarie per assicurare il funzionamento dell'impianto e delle attrezzature tramite revisioni o riparazioni dei componenti.

Comunque a titolo puramente indicativo ma non esaustivo l'aggiudicatario dovrà provvedere a:

1. Riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico-sanitari, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
 2. Riparazioni e sostituzioni di sanitari e relative rubinetterie;
 3. Riparazione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione al gestore;
 4. Riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti -trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
 5. Riparazioni degli intonaci e rivestimenti murali;
 6. Riparazione e sostituzione di vetri ed altre parti accessorie (congegni di chiusura, cerniere, guarnizioni, congegni di scorrimento ecc. ...) di infissi e serramenti interni ed esterni;
 7. Cambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
 8. Mantenimento in stato di efficienza e decoro degli spogliatoi;
 9. pulizia dell'intero complesso dato in gestione;
 10. Pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
 11. Ritinteggiamento delle pareti interne a contatto con il pubblico;
 12. conduzione, esercizio e manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria, termoventilazione ed erogazione di acqua calda;
 13. conduzione e manutenzione impianti tecnologici;
 14. manutenzione impianti elettrici con controllo periodico dell'impianto di messa a terra, degli apparecchi salvavita ecc.
 15. Manutenzione impianti idrici
 16. Controllo periodico di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici di terra;
 17. Controllo periodico dell'efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti, scarichi a pavimento (in particolare zone docce);
 18. Controllo trimestrale efficienza impianto antincendio da parte di personale specifico nel rispetto degli obblighi di legge;
 19. Controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;
 20. Controllo semestrale degli apparecchi illuminanti esterni con controllo delle guarnizioni di tenuta;
 21. Controllo periodico delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;
 22. Controllo semestrale dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;
- Le imposte, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio e le attività in concessione, dovute ai sensi di legge, sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 11 – DANNEGGIAMENTI E RIPRISTINO A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Restano a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, e rifacimento della struttura comprese le attrezzature ed arredi, quando essi si rendessero necessari a causa di mancata manutenzione ordinaria, incuria, danneggiamento e/o furti da parte di terzi.

Gli eventuali danni da chiunque arrecati all'impianto dovranno essere immediatamente comunicati all'ufficio sport del Comune.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri e spese:

- I lavori di manutenzione straordinaria;
- L'adeguamento, ove occorra, degli impianti a leggi e regolamenti;
- Certificazione di agibilità dell'impianto, tutta la certificazione necessaria per l'esercizio dello stesso.

Il gestore ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al concedente ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio formulando una descrizione dettagliata delle cause.

ARTICOLO 13 - FERMO IMPIANTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

E' prevista una sospensione annuale non superiore a 30 giorni lavorativi, ripartiti anche in più periodi, per consentire all'A.C. operazioni di manutenzione straordinaria programmata e non, che si rendessero necessarie.

Durante tali periodi di chiusura dell'impianto al concessionario spetterà ugualmente la corresponsione del canone concessorio considerato che sullo stesso continuano a gravare tutte le spese fisse di gestione.

Per i lavori urgenti e di breve durata (max 7 gg lavorativi) sarà sufficiente un preavviso di giorni tre; per lavori urgenti di durata superiore ai sette giorni sarà necessario un preavviso di 10 gg, da notificare al gestore a mezzo PEC.

ARTICOLO 14 - INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO

In caso di inagibilità dell'impianto per cause di forza maggiore, laddove il suo mancato utilizzo si protragga, oltre i 30 gg e fino a tre mesi, all'appaltatore sarà riconosciuto il canone annuale nella misura giornaliera calcolata secondo la formula $CA/300gg$ con una decurtazione pari al 60%.

Laddove l'inagibilità dovesse protrarsi oltre il suddetto periodo di tempo non sarà riconosciuto alcun canone e/o indennizzo, e ciascuna delle parti potrà esercitare il diritto di recesso immediato.

In ogni caso il contratto si intenderà risolto ipso facto qualora la inagibilità e/o indisponibilità dell'impianto dovesse protrarsi oltre i sei mesi.

ARTICOLO 15 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva il controllo sulla corretta gestione dell'impianto e l'osservanza degli obblighi contrattuali a mezzo di proprio personale a cui sono attribuite funzioni ispettive.

L'attività di controllo, verifica ed ispezione sull'intera struttura può essere esercitata in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente nei locali, agli impianti ed alle attrezzature.

Salve ulteriori conseguenze, nell'ipotesi di accertate inadempienze l'Amministrazione può richiedere prestazioni di pronto intervento e di servizio straordinario.

Il concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e di accertamento consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo della società e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per tutte le attività esercitate.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- a) copertura per i rischi derivanti dall'esercizio di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive, ludiche e ricreative nella struttura in gestione; compresa la responsabilità civile derivante dalla presenza del pubblico durante allenamenti e/o manifestazioni e l'organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive in genere inerenti tutte le discipline svolte nella struttura in gestione;
- b) copertura della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del gestore nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;

- c) copertura dei danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
- d) l'estensione ai danni derivanti al Comune di Pisticci o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute e la "rinuncia" a qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune di Pisticci;
- e) Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore.

Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Il concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:

- a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
- b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore, di terzi, e del Comune di Pisticci, che si trovano nell'ambito della struttura comunale in gestione.

Nella polizza "Incendio e altri eventi" deve essere inclusa la clausola di "rinuncia" alla rivalsa nei confronti del Comune di Pisticci. Inoltre, la stessa dovrà contenere la clausola "per conto di chi spetta" e dovrà stabilire che, in caso di sinistro, il risarcimento verrà liquidato direttamente al Comune di Pisticci.

Entrambe le polizze di cui sopra devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell'assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente.

Il testo delle polizze, riportante le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione.

La stipula del contratto di affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

Il concessionario sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione. Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.

È espressamente fatto divieto al Concessionario (ed ad ogni altro soggetto ad esso collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della concessione.

Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Ferma restando la normativa di riferimento contrattuale in relazione al CCNL applicabile al personale a seconda della dipendenza giuridica, l'orario di lavoro viene stabilito in base alle esigenze funzionali del servizio.

Trattandosi di attività a favore dell'utenza che deve essere prestata con orari prestabiliti, l'inquadramento contrattuale del personale utilizzato per il presente servizio dovrà essere di tipologia compatibile con le attività e prestazioni da rendere ai sensi del presente Capitolato e in ogni caso dovrà rispondere e soddisfare tutti i requisiti specifici e caratterizzanti previsti dalla vigente normativa.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la Ditta solleva sin da ora l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta e nessuna conseguenza giuridicamente rilevante potrà mai essere configurata a carico della stessa Amministrazione Comunale.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto dall'aggiudicataria, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicataria, sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi.

Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale della Ditta utilizzato nelle attività oggetto del presente Capitolato ed il Comune di Pisticci, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.

La Ditta, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi.

L'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria. La Ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente Capitolato.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del contratto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Con riferimento agli obblighi dell'appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applicano al presente contratto le vigenti norme in materia.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali.

ARTICOLO 18 – SICUREZZA

Il presente appalto non presenta rischi di interferenza evidenziati dal D.Lgs. 81/2008 ed i relativi costi per la sicurezza derivanti dalle interferenze sono pari a zero; pertanto, non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi. In relazione agli obblighi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l'appaltatore si impegna ad applicare quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, nonché dalle normative ad esso collegate e da ogni altra disposizione che potrà intervenire in corso di esecuzione dell'appalto, sia per quanto riguarda la tutela dei propri lavoratori dai rischi generali e specifici derivanti dalle proprie attività, sia per quanto riguarda i rischi generali e specifici derivanti dalle attività svolte dai lavoratori e dall'utenza degli altri servizi attivi presso la sede di espletamento del servizio.

Il concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure di legge in ordine al DM 10/03/68 n. 64 –D.M. 18.03.96 –D.L. 81/08 che riguardano misure antincendio norme di sicurezza per l'esercizio degli impianti sportivi, norme di sicurezza dei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 19 – SPAZI PUBBLICITARI

L'appaltatore avrà diritto ad esercitare per tutta la durata della presente convenzione:

1. la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto concesso, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta sulla pubblicità e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
2. La durata dei contratti pubblicitari non potrà superare quella del presente affidamento.

Il Comune si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o che a proprio insindacabile parere contrasti con la sensibilità comune.

E' parimenti vietata la pubblicità elettorale o comunque di partiti o formazioni politiche.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare anche in occasione degli eventi o delle manifestazioni sportive nonché in quelle di spettacolo attività e forme pubblicitarie strettamente inerenti ai fini istituzionali.

La parte concessionaria si impegna ad eseguire gratuitamente con ogni mezzo di diffusione, ogni comunicazione di interesse pubblico a richiesta della parte concedente nell'ambito della propria sfera di competenza.

Le entrate derivanti da pubblicità dovranno essere menzionate nel rendiconto annuale.

ARTICOLO 20 – PERSONALE

All'inizio di ogni anno sportivo l'aggiudicatario deve inviare all'A.C. l'elenco nominativo del personale indicandone le specifiche mansioni, il titolo professionale onde assicurare il corretto espletamento del servizio.

Responsabile – direttore

Il gestore dovrà nominare il direttore responsabile dell'impianto nonché referente nei rapporti con l'A.C. Il direttore del servizio deve mantenere un costante contatto con i responsabili preposti dall'A.C. al controllo dell'andamento del servizio. In caso di assenza o impedimento il concessionario deve provvedere alla sua sostituzione dandone immediata comunicazione al Comune.

Responsabile Sicurezza

Il gestore dovrà nominare il responsabile tecnico per la sicurezza. Il gestore assume la qualità di "Datore di Lavoro". Nominativo e recapito telefonico dello stesso dovrà essere comunicato prima dell'avvio del servizio all'ufficio sport.

Responsabile impianti termici

Il gestore dovrà nominare il soggetto "terzo responsabile" per l'esercizio e la manutenzione della centrale termica ai sensi del dpr 412/93 integrato e modificato dal dpr 551/99 dandone comunicazione scritta all'ufficio sport del Comune entro gg. 15 decorrenti dalla consegna dell'impianto. Tale terzo responsabile assume la responsabilità dell'esercizio degli impianti termici e dispone tutte le operazioni di manutenzione secondo le prescrizioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature;

Gli interventi di manutenzione degli impianti elettrici dovranno essere eseguiti da ditta abilitata che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37 /2008.

Responsabile impianti anticendio

Il gestore dovrà nominare il responsabile abilitato alla verifica periodica dei presidi antincendio (ex D.M. 18.03.1996 e smi "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi") con compilazione e tenuta del registro antincendio.

L'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi, ai sensi del DPR n. 151/2011, è a cura del soggetto responsabile, individuabile nel gestore delle attività.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto dall'aggiudicataria, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicataria, sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi. Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale della Ditta utilizzato nelle attività oggetto del presente Capitolato ed il Comune di Pisticci, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.

ARTICOLO 21 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni all'impianto oggetto del presente capitolato senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al gestore del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.

Eventuali opere di migliorie o di addizioni all'impianto che il gestore ritenesse di apportare, previa autorizzazione del concedente, saranno trasferite alla scadenza della convenzione alla proprietà comunale senza che l'appaltatore possa pretendere o vantare indennizzo o rimborsi per qualsiasi titolo o causa.

ARTICOLO 22 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

Il concessionario non può in alcun modo sospendere la gestione dell'impianto. Al concessionario potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione per limitati periodi preventivamente convenuti con l'A.C. , esclusivamente nei seguenti casi:

- nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti;
- per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano l'impianto e/o il suo accesso inagibile e impongano la sospensione delle attività.
- Per ragioni sanitarie.

ARTICOLO 23 - ESECUZIONE D'UFFICIO

L'amministrazione comunale ha la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese della ditta appaltatrice, i lavori necessari al regolare andamento del servizio, senza pregiudizio per l'ulteriore azione di risarcimento dei danni qualora si verificano deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali e ove la ditta appaltatrice, regolarmente diffidata non ottemperi agli ordini ricevuti. L'ammontare della spesa effettivamente sostenuta dal Comune, debitamente documentata, sarà trattenuta sul primo rateo di canone successivo alla esecuzione d'ufficio dei lavori e/o sul deposito cauzionale.

ARTICOLO 24 - MANUALE DI AUTOCONTROLLO – TUTELA DELLA SICUREZZA

In applicazione delle norme vigenti, il concessionario, tramite il Responsabile dell'impianto deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali che concorrono alla sicurezza dello stesso, al mantenimento degli standards di manutenzione ordinaria e di sanificazione ambientale, a garanzia della continuità del servizio e del rispetto dei parametri funzionali previsti dalla vigente normativa, nazionale e regionale, in materia di contrasto al Covid 19 e da quella che eventualmente dovesse essere emanata in fase di esecuzione della concessione oggetto del presente capitolato.

L'inottemperanza alla normativa di cui sopra potrebbe pregiudicare l'espletamento delle attività dell'impianto, con la conseguente necessità di sospendere le attività medesime.

Il Concessionario è tenuto a conoscere ed osservare le norme sulla sicurezza, salute ed igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali e gli incendi, tutela dell'ambiente, unitamente alle misure e prescrizioni che l'Amministrazione può in ogni momento indicargli.

Il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori e degli utenti, assumendo le iniziative per assicurare che i servizi concessi si svolgano in permanenti condizioni di igiene e sicurezza.

In base al D. Lgs. n. 81/2008, nei confronti dei lavoratori il Concessionario deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro. Il Concessionario è responsabile del comportamento dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi; ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 il Concessionario è tenuto pertanto a provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori con riferimento ai rischi connessi al profilo professionale, a far osservare le norme antinfortunistiche e a dotare i lavoratori impiegati degli strumenti necessari alla prevenzione degli infortuni, in base alle norme che regolano la materia. Sono a carico del Concessionario gli oneri per la sicurezza, per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici inerenti all'esecuzione dei servizi concessi, nonché le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione delle suddette misure.

Il Concessionario non può fare valere alcuna pretesa nei confronti del Concedente per inadempimenti nell'esecuzione dei servizi. In relazione a quanto previsto nel presente capitolato, il Concessionario deve tenere indenne il Concedente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e comunque in ogni caso di danno causato dal Concessionario, dai suoi fornitori e/o collaboratori, anche derivante da negligenza, imperizia, imprudenza o cattiva esecuzione dei servizi.

Il Concessionario è responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia o comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi assunti

o previsti dalla normativa vigente in particolare in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

ARTICOLO 25 – NORME ANTICOVID

Le misure di prevenzione a cui saranno invitati ad attenersi i gestori dell'impianto e gli utenti stessi da applicare laddove possibile, saranno le seguenti:

1. lavarsi frequentemente le mani, con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%) che verranno messe a disposizione all'interno dell'impianto;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; a tal fine andrà evitato l'ingresso all'interno della struttura a tutte le persone (operatori e utenti) che possano presentare uno o più sintomi riconducibili ad infezione da Covid-19;
3. non tossire o starnutire senza protezione, e comunque starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie piuttosto che coprendosi naso e bocca utilizzando il gomito: successivamente procedere senza esitazione alla igienizzazione delle mani e del gomito con soluzioni idroalcoliche;
4. evitare abbracci e strette di mano;
5. mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche stesse del gioco del calcio;
6. non toccarsi il viso con le mani;
7. evitare assolutamente l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
8. pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
9. arieggiare frequentemente i locali.

ARTICOLO 26 - PENALITÀ

Quanto contenuto nel presente Capitolato è da ritenersi obbligatorio e vincolante.

Nel caso in cui il Servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel Capitolato, l'Amministrazione provvederà ad inviare una lettera di contestazione a mezzo raccomandata A/R o pec invitando il concessionario ad adottare le misure più idonee affinché il servizio venga svolto in modo corretto ed adeguato e secondo quanto prescritto nel presente Capitolato.

Qualora vengano accertati inadempimenti contrattuali, salvo il caso di forza maggiore, il Comune si riserva di comminare una sanzione rapportata alla gravità dell'inadempimento, tenuto conto sia del danno arrecato in ordine al funzionamento del servizio, sia del danno arrecato all'immagine dell'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per gli inadempimenti di cui sopra vengono individuate le seguenti penali:

- Per inadempienze in ordine alla pulizia, all'igiene dei locali annessi all'impianto, da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 500,00 da stabilire sulla base della gravità dell'inadempimento;
- Per mancata manutenzione ordinaria dell'impianto da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 600,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;

Gli importi delle penali verranno riscossi dal Comune direttamente oppure mediante trattenute sul contributo annuale, salvo la facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto per inadempimenti ripetuti e il risarcimento danni.

ARTICOLO 27 - DOMICILIO E RESPONSABILITÀ

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale.

Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Pisticci e presso il domicilio comunicato l'amministrazione comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.

A tale proposito dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile e pec) al quale l'amministrazione comunale possa

comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa. Il nominativo di tale responsabile dovrà essere comunicato entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'inizio dell'affidamento in concessione.

ARTICOLO 28 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse alla gara le società ed associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, federazioni sportive.

L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli suindicati, avverrà solo in caso di esito infruttuoso della presente procedura di selezione, nel rispetto dei principi fissati nelle convenzioni tipo che si andranno a sottoscrivere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 143 del D. Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

- a) essere associazione o società sportiva dilettantistica o ente di promozione sportiva o federazione sportiva o associazioni di discipline sportive associate secondo quanto previsto dall'art. 90 legge 289/02;
- b) essere iscritte al registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche istituito presso il Coni ed essere in possesso dell'affiliazione FIT;
- c) Le associazioni di discipline sportive, gli Enti di Promozione Sportiva devono essere in possesso del decreto di riconoscimento del CONI e l'affiliazione FIT.

La gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. lgs. 50/2016, al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio, secondo gli elementi di valutazione esplicitati nella relazione tecnica.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti alla presente selezione, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 - Requisiti di idoneità ordine generale;
- non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con L'Amministrazione Comunale nella gestione degli impianti sportivi comunali;
- non risultare morosi nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
- avere gestito per almeno due anni nell'ultimo quinquennio (2015-2020) un impianto sportivo di proprietà di Enti Pubblici;
- di non aver rinunciato durante la gestione di impianti sportivi alla gestione stessa o non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni da parte della Pubblica Amministrazione per fatti addebitati al gestore stesso.

ARTICOLO 29 - AGGIUDICAZIONE - STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 32 del Codice, l'aggiudicatario è impegnato a dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, rinunciando ad ogni eventuale richiesta risarcitoria nell'ipotesi in cui non si arrivasse, per qualsiasi motivo, alla stipula del contratto, se non il rimborso delle spese per prestazioni espletate in via d'urgenza.

ARTICOLO 30 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUB CONCESSIONE

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Se dichiarato in sede di gara, è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, subappaltare attività strumentali, quali pulizie, manutenzione del verde, manutenzione delle attrezzature.

ARTICOLO 31 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Amm.ne comunale ha la facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di grave e reiterato inadempimento e, in particolare in caso di frode, di grave negligenza, di inadempimenti nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

L'Amm.ne comunale comunica al Concessionario la risoluzione tramite Pec, con almeno 30 giorni di anticipo. In caso di risoluzione della concessione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione.

ARTICOLO 32 - RECESSO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto", qualora le parti (Amministrazione comunale, Concessionario) intendano recedere prima della scadenza, devono darne preavviso almeno sei mesi prima a mezzo posta certificata.

ARTICOLO 33 - ONERI E SPESE

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione della concessione saranno a carico del Concessionario di Gestione.

ARTICOLO 34 - CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione della concessione sarà definita dal Giudice Amministrativo competente (giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art.133, comma 1, lett.b) cod. proc. amm.) presso il Foro di Matera. Non è ammesso l'arbitrato.

ARTICOLO 35 - TRACCIABILITA'

Il concessionario dovrà assumere gli obblighi relativi alla L. 136/10 (tracciabilità flussi finanziari) e s.m.i. ed indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale, anche non in via esclusiva, del quale si avvale per tutte le movimentazioni finanziarie relative alla presente procedura ed indicare la persona delegata ad operare su di esso.

ARTICOLO 36 - RISERVATEZZA DEI DATI

A norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. i dati raccolti nell'ambito del presente procedimento di gara sono esclusivamente finalizzati alla stessa. L'utilizzazione e l'eventuale comunicazione a organi e uffici dell'amministrazione sono limitate agli adempimenti necessari nel rispetto del fine di cui sopra. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del citato testo unico a cui si rinvia espressamente.

ARTICOLO 37 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di appalto di servizi, alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.